

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. MARMO Margherita - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B. C., nato a (omissis);

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di A. in data (omissis) con cui è stato condannato alla pena di euro 400,00 d'ammenda per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956 articolo 10 e assolto perchè il fatto non costituisce reato dall'imputazione di cui all'articolo 590 c.p.;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e l'atto d'impugnazione;

Sentita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, Dott. Di Popolo Angelo, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

OSSERVA

Con sentenza in data (omissis) il Tribunale di A. condannava B. C. alla pena di euro 400,00 d'ammenda per avere, quale legale rappresentante della società I. q. di B. C. e L. A. s.n.c. contitolare di un cantiere preordinato alla demolizione di un fabbricato, omissis di adottare dispositivi antinfortunistici nei confronti del lavoratore dipendente S.A. che lavorava sui muri da demolire senza impalcati di protezione e senza bretelle collegate a una fune di trattenuta.

Lo assolveva dall'imputazione di cui all'articolo 590 c.p. rilevando che unico responsabile delle lesioni riportate dal lavoratore dipendente, precipitato nel piano sottostante per il crollo di un solaio, era il coimputato L. (giudicato separatamente) perchè "svolgeva attive e presenti mansioni di capocantiere".

Proponeva appello l'imputato deducendo che la sua estraneità al cantiere, che aveva comportato l'assoluzione dal reato di cui all'articolo 590 c.p., escludeva la sua responsabilità per la residua contravvenzione "avendo il coimputato operato in condizioni di assoluta autonomia";

la pena era eccessiva trattandosi di fatto di non particolare gravità ascritto a persona incensurata che aveva risarcito il danno.

Gli atti venivano trasmessi a questa Corte ai sensi dell'articolo 568 c.p.p., n. 4.

Assume il ricorrente che "l'estraneità al cantiere - circostanza che ha giustificato l'assoluzione dal reato di cui all'articolo 590 c.p. - ne deve determinare l'assoluzione anche dalla fattispecie contravvenzionale...avendo il coimputato operato in condizioni di assoluta autonomia".

L'impugnazione non è puntuale perchè propone doglianze erranee e in punto di fatto avverso la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati specificati gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato e confutata ogni obiezione difensiva, con logica motivazione che non può essere censurata.

Ha accertato il Tribunale che l'imputato, legale rappresentante di una società di costruzioni edilizie e, quindi, tenuto all'osservanza degli obblighi imposti al datore di lavoro in materia di sicurezza dei lavoratori, ha ommesso d'adottare dispositivi antinfortunistici in un cantiere predisposto per la demolizione di un fabbricato.

Non lo esimeva da responsabilità il fatto di non essere stato presente in cantiere al momento dell'infortunio occorso a un dipendente in conseguenza dell'omessa predisposizione di presidi di sicurezza, né l'esito del giudizio sull'imputazione di lesioni colpose.

In tema di prevenzione antinfortunistica nel settore delle costruzioni, va osservato che il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 3 dispone che "all'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti coloro che esercitano le attività indicate all'articolo 1 e, per quanto loro spetti e competa, i dirigenti, i preposti e i lavoratori in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 4, 5 e 6" e che, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che ha dato attuazione a varie direttive comunitarie, integra e coordina la normativa, dello stesso tenore, dei decreti presidenziali di portata generale che sono il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 norme generali per l'igiene del lavoro.

Ha, quindi, affermato questa Corte (Sezione 3, sentenza n. 904/2001, udienza 2.03.2001, RV. 219010 che il Decreto n. 626 del 1994, come modificato dal Decreto n. 242 del 1996, se, da una parte, non abroga espressamente le singole prescrizioni previgenti, dall'altra, introduce categorie e istituti generali che sostituiscono, modificano e accrescono quelli definiti dai precedenti Decreti 547 del 1955 e 303 del 1955, precisando, per quel che interessa, la nozione di datore ai lavoro nel senso che "per le violazioni delle norme di sicurezza e d'igiene stabilite nei Decreti 547 del 1955 e 303 del 1956 si deve fare riferimento alla nozione di datore di lavoro definita dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articolo 2 lettera A) nonché al contenuto degli obblighi prevenzionali che lo stesso decreto stabilisce per i singoli soggetti obbligati".

Pertanto, il soggetto destinatario delle norme contestate all'imputato è il "datore di lavoro titolare delle obbligazioni prevenzionali più importanti in materia d'igiene dei locali" e di sicurezza del lavoro, cui sono rivolte le prescrizioni antinfortunistiche e quelle dirette ad assicurare soddisfacenti condizioni d'igiene e di sicurezza.

Sussiste, quindi, responsabilità penale, almeno per colpa, se il datore di lavoro non adotti le misure atte a prevenire l'inquinamento dell'ambiente di lavoro e pericoli o danni al personale addetto e se non assolva l'onere di provare che il servizio di prevenzione sia funzionante e che a esso sia preposto un dirigente responsabile.

Nel caso in cui l'impresa abbia carattere di società e non sia possibile individuare gli organi

tenuti a garantire la sicurezza del lavoro, la relativa responsabilità grava anche penalmente sui legali rappresentanti della società, perchè costoro, ancorché non svolgano mansioni tecniche, sono pur sempre preposti alla gestione della società e s'identificano, quindi, con i soggetti primari destinatari delle norme antinfortunistiche.

Pertanto, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme, per quanto attiene all'adozione degli apparati strumentali necessari a preservare l'incolumità dei lavoratori è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggettive.

Tale compito discende dalla legge e non richiede espresso conferimento e da esso il datore di lavoro può esimersi solo mediante conferimento di valida delega.

Ne consegue che correttamente l'imputato è stato ritenuto corresponsabile della contravvenzione ascrittagli.

Non è puntuale la censura sulla determinazione della pena che è congruamente motivata anche sull'incensuratezza, di cui il Tribunale ha tenuto conto per concedere le attenuanti generiche.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.